



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

MARIA ACIERNO
LAURA TRICOMI
LUNELLA CARADONNA
DANIELA VALENTINO
ROBERTO AMATORE

Presidente - Rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Oggetto

Separazione
coniugi

Ud. 31/05/2022 CC
Cron. 78237

ORDINANZA

sul ricorso 22586/2019 proposto da:

MC , elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo Orbirelli
n. 31, presso lo studio dell'avvocato Ribaldone Maria Elena, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

h

-ricorrente -

contro

CRS
2266
2022

SA , rappresentato e difeso dall'avvocato Carpano Michele, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 851/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal pres. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto il contributo per il mantenimento dei figli minori posto a carico del padre AS , determinandolo in 500 euro mensili, tenuto conto della valutazione comparativa dei redditi delle parti, del carico da parte del marito separato della metà del mutuo contratto dalla moglie, e della percezione di un importo mensile di 260 E dai propri genitori per il godimento di un'unità abitativa.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso CM . Ha resistito con controricorso AS

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c,c, e l'omesso esame di fatti decisivi consistenti nella valutazione di tutti i criteri imposti dal sistema normativo, di determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento dei figli minori. Afferma la parte ricorrente che deve essere valutato il tenore di vita endoconiugale; i tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, le esigenze dei figli, la consistenza economico

patrimoniale delle parti da porre in comparazione. Nella specie, secondo la parte ricorrente, la Corte d'Appello ha omesso di esaminare i tempi di permanenza pressoché esclusivi presso la madre e la valenza economica dei compiti domestici e le aumentate esigenze dei figli, ormai adolescenti.

La Corte d'Appello ha svolto un'ampia disamina dei fatti acquisiti nel giudizio ed ha riscontrato mediante la valutazione comparativa della capacità economico reddituale delle parti che il padre non poteva superare, in ossequio al principio di proporzionalità dell'esborso dovuto alla capacità predetta la soglia dell'importo per il mantenimento dei figli minori determinato in sentenza, dal momento che era gravato di oneri notevoli e si era dato carico di pagare metà del mutuo contratto dalla moglie. A tal fine la Corte ha ripercorso analiticamente la situazione economico patrimoniale delle parti ed ha ritenuto di operare un lieve scostamento rispetto al primo grado, operando una valutazione che, in quanto fondata sul già evidenziato principio di proporzionalità contiene il rilievo delle esigenze dei minori e dei tempi di permanenza. Secondo la Corte d'Appello, con valutazione insindacabile in quanto ampiamente e adeguatamente motivata, la somma posta a carico del padre è quella massima sostenibile alla luce dei riscontri fattuali acquisiti.

La censura, pertanto, deve ritenersi infondata perché la valutazione svolta non è affatto deficitaria ed inammissibile per la parte in cui tende a sostituire una propria valutazione delle emergenze istruttorie a quella insindacabilmente svolta dal giudice d'appello.

Nel secondo motivo viene dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella non contestazione paterna di dovere 900 a titolo di mantenimento dei figli e più esattamente 650 destinati ai figli e 259 euro per la quota di mutuo. La Corte ha invece ridotto a 500 euro il

contributo per i minori così omettendo l'esame del fatto consistente nel riconoscimento di dovere un importo maggiore da parte del padre. Il motivo è manifestamente infondato dal momento che come espressamente riprodotto nella stessa censura, il resistente si era esclusivamente dichiarato disponibile a titolo conciliativo a corrispondere il maggiore importo senza alcun riconoscimento o manifestazione di volontà vincolante.

Nel terzo motivo viene dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella dedotta omessa prova del pagamento degli oneri e delle utenze connesse al godimento di alloggio abitativo da parte del resistente.

La censura è inammissibile, avendo la Corte svolto una valutazione complessiva e comparativa della situazione economico patrimoniale delle parti, all'interno della quale si è presuntivamente tenuto conto dell'incidenza di spese indissolubilmente connesse al godimento di un'unità abitativa, al fine di evidenziare esclusivamente che entrambe le parti avevano questo carico e senza prospettarne una valenza probatoria esclusiva o prevalente.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in E 2300 per compensi ed E 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono i requisiti processuali per l'applicazione dell'art. 13 c.1 quater d.p.r. n. 115 del 2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 31 maggio 2022

La presidente est.

(Maria Acerno)

21

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



28 SET 2022
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Belmonte